

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

**Via Giulini n. 15
22100 COMO**

Determinazione del Dirigente relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 62/2020 DEL 14.05.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 della fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi per contrastare e prevenire il contagio da Covid-19

CIG. N. Z6F2CFCADC

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani s.r.l. (poi denominata CSU),

considerato

che al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state progressivamente adottate dal Governo una serie di disposizioni dirette a contrastare e contenere il diffondersi del virus (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito con legge n. 13/20, DPCM 8.03.2020, DPCM 9.03.2020, DPCM 11.03.2020, Protocollo Sicurezza nei luoghi di lavoro 14.03.2020, Ordinanze Ministro della Salute 20.03.2020 e 22.03.2020, DPCM 22.03.2020, Decreto 25.03.2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto Legge n. 18/2020 CuraItalia, Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020, DPCM 28.03.2020, DPCM 1.04.2020, DPCM 10.04.2020 e da ultimo il DPCM 26.04.2020);

che il DPCM 26.04.2020 prevede all'art. 1) lett) ii c) che nello svolgimento delle attività professionali siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale, misure quest'ultime ribadite nell'Allegato 6 del DPCM 26.04.2020 contenente il Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

che al fine di adempiere alle disposizioni sopra indicate e nella prospettiva di consentire un progressivo rientro alla realtà lavorativa nella sede e nelle unità locali di CSU, garantendo la sicurezza del personale impiegato, è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi di prevenzione e contrasto al contagio da Covid - 19;

che, a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico PR.EX.IM 2

DI BIANCHI L. E R. s.n.c., C.F. 01683550139, con sede in Villa Guardia (22079 Como), via Monte Bianco n. 8, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura di cui sopra;

che l'offerta di dispositivi e presidi da parte di PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. risulta idonea e congrua;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 20441392 avente scadenza in data 17.06.2020 ed esito regolare;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto;

DETERMINA

Di affidare a **PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c.**, C.F. 01683550139, con sede in Villa Guardia (22079 Como) via Monte Bianco n. 8, la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi per contrastare e prevenire il contagio da Covid-19 per l'importo massimo presunto di **€ 3.000,00 (tremila/00)** oltre IVA di legge;

Che le fatture relative a detta fornitura verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

Che PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto concluso con PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. ai sensi della art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è

il Rag. Marco Benzoni.

IL DIRIGENTE
Rag. Marco Benzoni